



CITTÀ DI ISERNIA

Medaglia d'oro

ORDINANZA N° Gen. 204 del 29/10/2020

Oggetto: *ENERGENZA COVID-19, MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO - ISOLAMENTO TEMPORANEO OBBLIGATORIO PRESSO LA CASA DI RIPOSO MARIA GARGANI.*

- **PREMESSO** che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale ;

-**VISTO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11.03.2020, ha dichiarato che il covid-19 è caratterizzato come una pandemia;

-**VISTO** il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d'emergenza per COVID-19;

-**VISTI** i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

-**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

-**VISTO** il D.P.C.M. del 24.10.2020 che ha riassunto e rielaborato le misure finalizzate al contrasto ed al contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

-**RICHIAMATE** le ordinanze del Presidente della Regione Molise per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

-**VISTA** la nota prot. 349/2020 del 27/10/2020 della "Futura Società Cooperativa Sociale" con sede in Isernia alla via Santa Maria n.3;

-**VISTA** la propria ordinanza n. 202 del 27/10/2020 con la quale è stato disposto l'isolamento cautelare fino all'esito dei tamponi per tutti gli ospiti e operatori della Casa di Riposo "M.Gargani" sita in Isernia alla via Dante Alighieri, 55, a seguito della riscontrata positività al tampone per la ricerca del virus COVID-19 di un ospite della struttura;

-CONSIDERATO che la casa di riposo indicata ospita alcune decine di anziani, particolarmente fragili e, quindi, maggiormente esposti ai rischi derivanti dal contagio del virus Covid -19;

-CONSIDERATO che l'esito dei tamponi prelevati in data 27 ottobre 2010 ha successivamente evidenziato un elevatissimo numero di contagi da COVID-19 che ha coinvolto la quasi totalità degli ospiti e degli operatori dell'indicata casa di riposo;

-CONSIDERATO che sussiste l'elevato rischio di aumento del contagio di frequentatori della Casa di Riposo: ospiti, operatori sanitari, medici, paramedici e comunque del personale impiegato in loco per la fornitura di servizi a supporto della struttura e che pertanto è necessario adottare misure finalizzate a ridurre e mitigare la propagazione epidemica da COVID – 19;

-RICORDATO che l'art. 1 comma 2 del d.l. 19.3.2020 prevede che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, anche misure di limitazione della circolazione delle persone e applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva nonché divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;

-RAVVISATA la necessità di adottare, ogni utile iniziativa volta a circoscrivere e ridurre i rischi sia per la cittadinanza, e per gli stessi ospiti e operatori dell'indicata casa di riposo,

-VISTO l' art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;

-SENTITO per le vie brevi il Direttore Generale dell'ASREM;

-VISTI e richiamati gli artt. 13 e 32 della legge 832/1978 e l'art. 117 del d.lgs 112/1998 che dispone “ In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”

ORDINA

Per tutti gli ospiti e gli operatori della Casa di Riposo “Maria Gargani” sita in Isernia alla via Dante Alighieri, 55, già in isolamento cautelare disposto con ordinanza n. 202 del 27/10/2020, **l'isolamento obbligatorio** presso la medesima struttura per gg. 10 a decorrere da oggi (sino al 7 novembre 2020) **e comunque sino all'effettuazione dei tamponi di verifica** e salvo ulteriori disposizioni sanitarie impartite dall'ASREM;

il **DIVIETO** di accesso alla struttura sino a nuove disposizioni di chiunque ad eccezione di medici, operatori sanitari o altri incaricati alla prevenzione sanitaria e all'assistenza degli ospiti.

DISPONE

- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Isernia;
- La notifica del presente provvedimento per l'osservanza al Presidente della “Futura Società Cooperativa sociale”;

- L'invio all' ASREM; al Prefetto Di Isernia; Al Presidente della Giunta Regionale del Molise; al responsabile della Protezione Civile Regionale, al responsabile del COC, Al Questore, ai Comandi Provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza; alla Polizia Municipale.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

il Sindaco
d'APOLLONIO GIACOMO / INFOCERT
SPA